

# *Commissione nazionale per la formazione continua*

## **LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

**VISTO** il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

**VISTO** l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

**VISTO** l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

**VISTO** l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

**VISTO** il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

**VISTO** l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

**VISTO** l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento "La formazione continua nel settore salute" ed in particolare la lettera c del paragrafo 1 dell'art. 8 secondo cui la Commissione nazionale per la formazione continua approva il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, acquisito il parere obbligatorio e vincolante del Comitato tecnico delle Regioni, approva i Manuali sulla formazione continua del professionista sanitario e delle verifiche dei *provider*, sentito il Comitato tecnico delle Regioni;

**VISTO** il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 25 ottobre 2018 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2019, il quale, al paragrafo 4.2, prevede che *"l'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (Allegato X) e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata"*

# *Commissione nazionale per la formazione continua*

**VISTO** in particolare la lettera o) dell'elenco delle fattispecie di esenzione di cui al citato paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario che individua una specifica ipotesi di esenzione per i *“professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale”*;

**VISTO** l'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici;

**VISTO** quanto stabilito dal Capo II del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 rubricato *“Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche”*;

**VISTO** l'art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326, recante *“disposizioni varie in materia previdenziale”*;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

**VALUTATA** l'opportunità di procedere ad un intervento chiarificatore del dato letterale *“saltuariamente”*, di cui al paragrafo 4.2, lettera o), dell'elenco del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;

**CONSIDERATO** che un'attività professionale può definirsi saltuaria quando è posta in essere in maniera non abituale senza costituire, per il professionista sanitario collocato in quiescenza, fonte di reddito primaria;

**CONSIDERATO**, pertanto, la necessità di individuare un limite reddituale oggettivo entro il quale l'attività professionale assuma i caratteri sopra illustrati anche al fine delimitare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della fattispecie di cui al paragrafo 4.2, lettera o), dell'elenco del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario;

**TENUTO CONTO** che l'art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326, recante *“disposizioni varie in materia previdenziale”* prevede un'ipotesi di esenzione dall'obbligo contributivo per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale qualora il reddito derivante da dette attività sia inferiore a 5000 euro;

**CONSIDERATO** che il limite reddituale in questione è da considerare ragionevole anche al fine di giustificare l'esenzione dell'obbligo formativo per i professionisti sanitari collocati in quiescenza;

## **DELIBERA**

1. Ai fini dell'applicazione della fattispecie di esenzione di cui alla lett. o) del paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, per *“professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale”* si intendono coloro che sono collocati in

# *Commissione nazionale per la formazione continua*

quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.

Gli aventi diritto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l'esercizio della professione sanitaria per collocamento in quiescenza e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria.


La riduzione dell'obbligo formativo individuale, conseguente al riconoscimento del diritto in questione, segue le disposizioni di cui al paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, ossia l'esenzione è calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, nel limite dell'obbligo formativo individuale triennale.

La ripresa dell'esercizio dell'attività professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.

2. Al fine di garantire a chiunque il diritto di fruire dei servizi in forma digitale e in modo integrato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché al fine di semplificare le procedure per l'inoltro e la valutazione delle istanze del diritto di esenzione di cui al punto 1 della presente delibera, il Co.Ge.A.P.S predispone modalità digitali che, in conformità a quanto previsto al paragrafo 4.3 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, siano idonee ad acquisire, in modalità semplificata, le predette istanze e le conseguenti valutazioni.

Roma, 04/02/2021

Il Segretario  
della Commissione Nazionale  
per la formazione continua  
(Dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente  
della Commissione Nazionale  
per la formazione continua  
(Dott. Filippo Anelli)

